



Città di Giugliano in Campania

Provincia di Napoli

**APPROVAZIONE DEL PIANO DI LOCALIZZAZIONE DEI
PUNTI OTTIMALI DI VENDITA ESCLUSIVA DI
QUOTIDIANI E PERIODICI E REGOLAMENTO PER I
CRITI DI RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE PER I PUNTI
NON ESCLUSIVI DI QUOTIDIANI E PERIODICI.**

Delibera di C.C. n.48 del 30.07.2009

Comune di Giugliano in Campania

INDICE

Articolo 1 – Definizione ed ambito di applicazione

Articolo 2 – Zonizzazione del territorio comunale

Articolo 3 – Validità del regolamento

Articolo 4 – Distanze minime tra rivendite

Articolo 5 – Nuove autorizzazioni

Articolo 6 – Contenuti dell'autorizzazione

Articolo 7 – Attività soggette ad autorizzazione

Articolo 8 – Trasferimenti di sede

Articolo 9 – Procedura per la richiesta di autorizzazione

Articolo 10 – Procedura per il rilascio dell'autorizzazione

Articolo 11 – Sospensione dell'attività

Articolo 12 – Decadenza dell'autorizzazione

Articolo 13 – Subingresso e cessazione dell'attività

Articolo 14 – Disposizioni comuni

Articolo 15 – Sanzioni

Articolo 16 – Norme di rinvio

Comune di Giugliano in Campania

Articolo 1 – Definizione ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina l'attività degli esercizi che sono autorizzati alla vendita di quotidiani ovvero periodici, in aggiunta ad altre merci, e di seguiti definiti punti non esclusivi, elencati nel modo seguente:

- le rivendite di generi di monopolio;
- le rivendite di carburante e di oli minerali con il limite di superficie pari a metri quadrati 1.500;
- i bar, inclusi gli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime, ed esclusi altri punti di ristoro, ristoranti, rosticcerie e trattorie;
- le strutture di vendita come definite dall'art.4 comma 1 lettere e), f) e g) del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114, con un limite minimo di superficie di vendita pari a metri quadrati 700;
- gli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati, con un limite minimo di superficie di metri quadrati 120;
- gli esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento alla vendita delle riviste di identica specializzazione.

2. In riferimento all'applicazione delle disposizioni di cui all'art.2, comma 4, del decreto legislativo n. 170 del 2001, il rilascio dell'autorizzazione di diritto è effettuato esclusivamente nei confronti dei soggetti che hanno effettuato la sperimentazione di cui alla Legge 13 Aprile 1999 n. 108.

I punti di vendita autorizzati di diritto vengono definiti “non esclusivi a seguito di sperimentazione”.

Articolo 2 – Zonizzazione del territorio comunale

In base a quanto disposto dall'art. 2 comma 6 del decreto legislativo 24 aprile 2001 n. 170, l'elaborazione dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni per i punti non esclusivi è stata preceduta:

- dalla rilevazione della popolazione residente, dalla densità demografica;
- dalla suddivisione del territorio in zone:

1. Centro

2. Area limite centro

3. Area esterna Mugnano

4. Area esterna Aversa

2

Comune di Giugliano in Campania

5. Area esterna Sant'Antimo – Melito

6. Casacelle

7. Area esterna Qualiano

8. Masserie

9. Lago Patria

10. Varcaturò

11. Licola

- dalla rilevazione delle caratteristiche urbanistiche e sociali di ogni zona;
- dalla verifica dell'andamento delle vendite negli ultimi due anni, nonché dal numero dei punti di vendita esistenti.

Articolo 3 – Validità del regolamento

1. Il presente regolamento ha validità per il rilascio di autorizzazioni amministrative alla rivendita di quotidiani ovvero periodici.
2. Il regolamento ha validità quadriennale a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione con la quale è stato approvato.
3. Il regolamento può essere sottoposto a variazione anche prima della sua scadenza quadriennale, in concomitanza con la rielaborazione del piano di localizzazione dei punti ottimali di vendita di quotidiani e periodici (punti esclusivi).
4. Alla scadenza del quadriennio, se non modificato prima, il regolamento mantiene la sua validità nelle more di predisposizione di nuovo regolamento o di nuova programmazione.

Articolo 4 – Distanze minime tra rivendite

1. Nel rilascio di autorizzazioni per nuovi punti di vendita non esclusivi, o per il trasferimento di punti di vendita non esclusivi esistenti, si deve osservare una distanza minima fra il nuovo esercizio o la nuova ubicazione e le rivendite esistenti così differenziata in relazione alle diverse zone del territorio comunale:

Comune di Giugliano in Campania

SETTORE	DISTANZE
LAGO PATRIA	600
VARCATURO	600
LICOLA	600
CENTRO	100
AREA LIMITE CENTRO	100
AREA ESTERNA - MUGNANO	400
AREA ESTERNA - AVERSA	400
AREA ESTERNA -S..ANTIMO/MELITO	400
CASACELLE	600
AREA ESTERNA - QUALIANO	400
MASSERIE	600

2. I punti di vendita non esclusivi devono rispettare la medesima distanza, sia dai punti di vendita esclusivi, che dagli altri punti di vendita non esclusivi.
3. Il criterio del computo della distanza è quello della effettiva percorrenza stradale per aree pubbliche, seguendo il percorso pedonale più breve nel rispetto del codice della strada.
4. La distanza fra due rivendite localizzate in zone diverse è uguale alla media aritmetica delle distanze proprie di ciascuna zona.
5. Il criterio delle distanze non trova applicazione per le seguenti tipologie di punti non esclusivi:
 - le rivendite di carburanti e di oli minerali con il limite minimo di superficie pari a metri quadrati 1.500;
 - gli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati, con un limite minimo di superficie di vendita di mq. 120;
 - gli esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento alla vendita di riviste di identica specializzazione.
6. Per gli esercizi di cui al punto sopra non trova applicazione neanche la suddivisione del territorio comunale in zone di cui all'art.2 dei presenti criteri.

Articolo 5 – Nuove autorizzazioni

1. In considerazione del fatto che i punti di vendita non esclusivi rappresentano un completamento della struttura distributiva esistente, il regolamento determina il numero massimo o libero di autorizzazioni rilasciabili relativamente alla tipologia di esercizi che trattano la rivendita di giornali e riviste in forma non esclusiva nel modo seguente:

a) Le rivendite di monopolio, i bar, gli esercizi di vendita classificati come medie o grandi strutture di vendita e centri commerciali dal D.Lgs. 114/98 con un limite minimo di superficie di vendita pari a mq. 700 = Nessun limite;

b) Alle rivendite di carburante e di oli minerali con un limite minimo di superficie pari a mq. 1.500 = 7, di cui 6 sono riservate in favore dei soggetti assegnatari delle autorizzazioni per pubblici esercizi tipologia “B” (BAR) negli impianti di distributori di carburanti rilasciate ai sensi dell’art. 19, comma I, lett. i) della legge 5 marzo 2001, n. 57 = Nessun limite;

c) Gli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati con un limite minimo di superficie di mq. 120 = Nessun limite;

d) Gli esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento alla vendita delle riviste di identica specializzazione = Nessun limite.

2. La disponibilità di autorizzazioni per la vendita di giornali e riviste dai punti non esclusivi deve essere costantemente aggiornata a seguito delle variazioni che intervengono nella rete degli esercizi:

A) diminuendo la disponibilità nei casi di: autorizzazione a nuova apertura;

B) Aumentando la disponibilità nei casi di: cessazione attività di vendita o decadenza dell’autorizzazione:

Articolo 6 – Contenuti dell’autorizzazione

Ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett.b) del decreto legislativo n. 170 del 2001, l’autorizzazione per l’apertura di punti non esclusivi è rilasciata per la vendita di quotidiani e periodici.

Articolo 7 – Attività soggette ad autorizzazione

1. Sono soggetti al rilascio di autorizzazione i seguenti casi:

a) apertura di un nuovo punto di vendita non esclusivo;

Comune di Giugliano in Campania

- b) trasferimento dell'ubicazione dei punti non esclusivi.
- 2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla vendita di quotidiani e periodici nell'ambito dei punti di vendita non esclusivi è consentito solo l'abbinamento con le attività espressamente previste dall'art. 2 comma 3, del decreto legislativo n. 170 del 2001.
- 3. Il richiedente l'autorizzazione per l'apertura o il trasferimento di un punto di vendita non esclusivo deve essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 5 comma 2 del decreto legislativo n. 114 del 1998.

Articolo 8 – Trasferimenti di sede

- 1. Il trasferimento di sede dei punti non esclusivi è sempre consentito contestualmente al trasferimento dell'attività alla quale essi sono funzionalmente e logisticamente collegati, nel rispetto delle distanze minime previste dal presente regolamento.
- 2. Il trasferimento dei punti non esclusivi tra zona e zona di cui al precedente art. 2 assorbe le rispettive disponibilità per nuove autorizzazioni.
- 3. Nel caso di domande di trasferimento concorrenti con domande di nuova apertura sono considerate prioritarie le domande di trasferimento.

Articolo 9 – Procedura per la richiesta di autorizzazione

1. Le domande di autorizzazione per la nuova apertura o il trasferimento di un punto di vendita non esclusivo devono essere indirizzate al Comune e devono essere presentate, preferibilmente, secondo la modulistica predisposta dal comune, in ogni caso devono essere corredate dai seguenti documenti:

- planimetria;
- dichiarazione del possesso dei requisiti morali di cui all'art. 5 comma 2 del D.Lgs. 114/98;
- dichiarazione relativa al rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, dei regolamenti edilizi e delle norme urbanistiche, nonché di quelle relative alle destinazione d'uso. In particolare in relazione a quest'ultimo deve essere indicato il numero della concessione o del condono edilizio, oppure per gli edifici costruiti anteriormente al 1942, per i quali non sia rintracciabile la licenza edilizia occorre l'attestazione di un tecnico abilitato che: "l'edificio è stato costruito

Comune di Giugliano in Campania

antecedentemente all'entrata in vigore della legge n. 1150 del 1942 con la destinazione d'uso prevista per l'attività che si intende svolgere e che non ha subito modifiche per le quali fosse necessario il rilascio di autorizzazione edilizia". A tale dichiarazione deve essere allegato certificato catastale dal quale risulti che l'immobile è censito come negozio (C1).

- dichiarazione di ottemperanza alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d bis), numeri 4, 5, 6, 7 della legge 13 aprile 1999 n. 108.

Articolo 10 – Procedura per il rilascio dell'autorizzazione

1. Ai fini del rilascio di nuove autorizzazioni per i punti non esclusivi assoggettati a contingente numerico, il Dirigente, previa fissazione dei criteri per l'assegnazione con deliberazione della Giunta comunale, provvede all'emanazione di un apposito bando.
2. L'amministrazione comunale, salvo i casi di interruzione e/o sospensione dei termini, è tenuta a procedere sulla domanda di autorizzazione entro il termine di 30 giorni.
3. Qualora l'istanza di autorizzazione sia incompleta ed il richiedente, a seguito della comunicazione di integrazione della domanda inoltrata, non presenti la documentazione mancante entro 20 giorni, la domanda stessa viene archiviata.

Articolo 11 – Sospensione dell'attività

1. La sospensione dell'attività di rivendita di giornali e riviste per un periodo superiore a 30 giorni deve essere comunicata all'Amministrazione comunale almeno 10 giorni prima della data di sospensione.

Articolo 12 – Decadenza dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione viene dichiarata decaduta dal Dirigente nei seguenti casi:
 - a) nel caso in cui l'esercizio non venga attivato entro 12 mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
 - b) nel caso di sospensione dell'attività per un periodo superiore a 12 mesi, salvo proroga in caso di comprovata necessità.
 - c) nel caso in cui il titolare perda i requisiti morali di cui all'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 114/98;
 - d) nel caso di trasferimento di sede della attività di rivendita in assenza della preventiva autorizzazione;

- e) nel caso di cessazione del legame funzionale con una delle attività prevalenti elencate nell'art. 1 dei presenti criteri.

Articolo 13 – Subingresso e cessazione dell'attività

1. La cessazione dell'attività, il trasferimento della gestione o della proprietà per atto tra vivi o per causa di morte di un punto di vendita non esclusivo sono soggetti alla sola comunicazione al Comune, preferibilmente redatta secondo la modulistica predisposta dal Comune stesso.
2. La comunicazione di subingresso è presentata, a pena di decadenza, entro un anno dalla morte del titolare od entro 60 giorni dall'atto di trasferimento della gestione o della titolarità dell'esercizio.
3. In caso di morte del titolare la comunicazione è effettuata dall'erede o dagli eredi che abbiano nominato, con la maggioranza indicata dall'art. 1105 del codice civile, un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi, ovvero abbiano costituito una società, sempre che abbiano i requisiti di cui all'art. 5 comma 2 del decreto legislativo 114/98.

Articolo 14 – Disposizioni comuni

1. I punti non esclusivi di vendita assicurano parità di trattamento alle diverse testate.
L'obbligo di assicurare la parità di trattamento tra le diverse testate è escluso per le pubblicazioni a contenuto anche solo parzialmente pornografico, il cui divieto di esposizione, deve essere riferito a tutto ciò che contrasta con il comune senso del pudore o con il buon costume.
2. La vendita della stampa quotidiana e periodica è effettuata nel rispetto delle seguenti modalità:
 - a) Il prezzo di vendita della stampa quotidiana e periodica stabilito dal produttore non può subire variazioni in relazione ai punti non esclusivi che effettuano la rivendita;
 - b) Le condizioni economiche e le modalità commerciali di cessione delle pubblicazioni, comprensive di ogni forma di compenso riconosciuta ai rivenditori devono essere identiche per le diverse tipologie di esercizi non esclusivi, che effettuano la vendita;
 - c) I punti di vendita non esclusivi devono prevedere un adeguato spazio espositivo per le testate poste in vendita;
 - d) E' comunque vietata l'esposizione al pubblico di giornali, riviste e materiale pornografico.

Comune di Giugliano in Campania**Articolo 15 – Sanzioni**

1. L'esercizio dell'attività di rivendita di giornali e riviste in assenza dei requisiti morali previsti dall'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 114/98, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da Euro 3.098,00 a Euro 15.494,00.
2. L'apertura o il trasferimento di sede dell'attività di rivendita di giornali e riviste dei punti non esclusivi in assenza dell'autorizzazione prescritta dall'art. 7 dei presenti criteri, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da Euro 3.098,00 a Euro 15.494,00.
3. La mancata comunicazione di sospensione dell'attività di rivendita di giornali e riviste dei punti non esclusivi, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da Euro 50,00 a Euro 300,00.
4. Per ogni altra violazione del presente regolamento, non espressamente considerata nei commi precedenti, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da Euro 25,00 a Euro 230,00 laddove non sanzionata esplicitamente da altri regolamenti comunali o norme di legge.

Articolo 16 – Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dalla presente normativa valgono le disposizioni di legge in vigore nonché le disposizioni degli altri piani e regolamenti comunali vigenti, in particolare le "Norme di attuazione" del piano di localizzazione dei punti ottimali di vendita di giornali e riviste.